GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 23 agosto 1923** — **Numero 198**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 3.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze* (*Tel. 91-86*) — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1787.

Aggiunta all'ordinamento delle difese marittime approvato con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 883.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 883 in data 10 giugno 1915, che approva l'ordinamento ed il regolamento delle difese marittime;

Visto il R. decreto n. 527 in data 20 aprile 1920, che apporta modifiche al precedente decreto Luogotenenziale;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 883, del 10 giugno 1915, modificato dal R. decreto n. 527 in data 10 aprile 1920, è aggiunto il seguente capoverso:

« 3° I soprassoldi giornalieri di difesa spettano per intero agli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni destinati alle batterie, opere e servizi distaccati. Agli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni, che prestano servizio nella stessa località ove è la sede del Comando militare marittimo o dei servizi della R. marina, non compete il soprassoldo di difesa; potrà però il Ministero concedere i soprassoldi stabiliti per incarichi analoghi nella stessa sede ».

Con decreto Ministeriale saranno indicate le località ed i servizi esclusi dalla corresponsione del soprassoldo di difesa.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 174. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1782.
Aggregazione della R. scuola professionale a orario ridotto « Mondragone », in Napoli, alla R. scuola commerciale di 2° grado della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 2097, che istituì la R. scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri « Mondragone » in Napoli;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1920, n. 244, che trasformò tale scuola in R. scuola commerciale femminile ad orario ridotto;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1015, col quale fu istituita in Napoli, nei locali del R. istituto Mondragone, una scuola commerciale di 2° grado ad orario diurno completo;

Considerato che l'istituto professionale femminile ad orario ridotto per il piccolo numero di alunne inscritte non può da solo debitamente funzionare;

Considerato la opportunità che alle alunne della R. scuola commerciale sia impartito l'insegnamento dei lavori femminili, affinchè, oltre alla cultura commerciale, possano riuscire anche buone massaie e donne di casa;

Considerato che le tristi condizioni finanziarie dell'istituto di Mondragone non gli consentano nè di corrispondere l'annuo contributo di L. 9000, al quale si era obbligato, nè di cedere gratuitamente i locali da adibire alle classi per l'insegnamento dei detti lavori femminili;

Sentito il Consiglio superiore dell' insegnamento industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. scuola professionale femminile ad orario ridotto, in Napoli, con sede nel palazzo del R. istituto Mondragone istituita con il R. decreto 5 febbraio 1920, n. 244, cessa di funzionare come ente autonomo e viene aggregata alla R. scuola commerciale di 2° grado istituita con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1015, avente sede nel palazzo stesso.

Art. 2.

L'istituto di Mondragone è esonerato dal corrispondere il contributo di L. 9000 cui era obbligato col citato R. decreto 5 febbraio 1920, n. 244. Per i locali occorrenti per l'insegnamento dei lavori femminili sarà ad esso, dalla scuola commerciale, corrisposto un canone annuo da fissarsi di comune accordo.

Art. 3.

I contributi annui stabiliti dal decreto Reale 3 luglio 1921, n. 1015 e quelli eventualmente concessi posteriormente dai vari Enti sovventori per il mantenimento della R. scuola professionale femminile, salvo il disposto dell'articolo precedente, verranno mantenuti ed andranno a favore del bilancio della R. scuola commerciale la quale si obbliga ad istituire corsi complementari per l'insegnamento dei lavori femminili che saranno frequentati dalle sue alunne delle prime tre classi. Potranno pure essere ammesse ai corsi di lavoro femminile secondo le norme che verranno fissate dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, alunne esterne alla scuola quando ne facciano domanda e purchè siano fornite della licenza elementare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 169. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1672.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di bonifica della palude Castellana-Trafili.

N. 1672. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della marina, sono dichiarate di pubblica utilità le opere di bonifica della palude Castellana-Trafili in tenimento di Otranto, provincia di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 59. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1674.
Istituzione di un collegio di probiviri per le industrie tessili, del vestiario e dell'abbigliamento, in Mondovì.

N. 1674. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Mondovì, in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un collegio di probiviri per le industrie tessili, del vestiario e dell'abbigliamento del circondario omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 61. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1675.

Istituzione di collegi di probiviri per le industrie alimentari e dell'arte bianca; edilizie e dei laterizi; poligrafiche e della carta; del legno; meccaniche; tessili, in Treviso.

N. 1675. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituiscono in Treviso, in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, i collegi di probiviri per le industrie alimentari e dell'arte bianca, edilizie e dei laterizi, poligrafiche e della carta, del legno, meccaniche, tessili, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 62. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1676.

Estensione alla provincia di Treviso del collegio di probiviri per l'industria dell'albergo e mensa, istituito in Venezia.

N. 1676. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria dell'albergo e mensa, istituito in Venezia con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1953, viene estesa a tutto il territorio della provincia di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 63. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1677.

Istituzione in Oneglia di un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche navali e meccaniche con giurisdizione sul territorio della provincia di Porto Maurizio e dei mandamenti di Andora, Alassio ed Albenga.

N. 1677. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Oneglia, in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche navali e meccaniche con giurisdizione sul territorio della provincia di Porto Maurizio e dei mandamenti di Andora, Alassio ed Albenga e si sopprimono i collegi per le medesime industrie, istituiti in Sestri Ponente e Voltri con il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n 2020.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 64. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1678.

Soppressione del collegio di probiviri per le industrie dell'arte bianca, in Lodi.

N. 1678. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si sopprime il collegio di probiviri per le industrie dell'arte bianca con sede in Lodi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 65. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1679.

Istituzione in Modena di collegi di probiviri per le industrie alimentari, edilizie e metallurgiche.

N. 1679. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituiscono in Modena, in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, i collegi di probiviri per le industrie alimentari, edilizie, metallurgiche, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 66. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 luglio 1923, n. 1685.

Istituzione di un Regio consolato di prima categoria a Delhi.

N. 1685. R. decreto 10 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, è istituito un Regio consolato di prima categoria a Delhi con l'assegno annuo di L. 20,000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 72. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 1699.

Contributo scolastico del comune di Nervi.

N. 1699. R. decreto 15 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, viene fissato in L. 25,412.33 il contributo scolastico che il comune di Nervi, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 85. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 giugno 1923.

Rimozione dalla carica del sindaco di Egna (Trento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 giugno 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Egna, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Il sindaco di Egna, Alfonso Holzknecht, dal giorno della sua elezione si è valso delle funzioni inerenti alla carica come mezzo per una tenace propaganda antinazionale, fomentando nella popolazione sentimenti contrari alle istituzioni ed alle leggi dello Stato e di resistenza all'opera delle autorità. In ogni occasione egli ha fatto pubblica ostentazione dei suoi sentimenti, così, alla partenza delle reclute, rivolse loro un discorso, invitandole a non dimenticare la loro nazionalità tedesca, rifiutò le campane offerte dal Governo per la chiesa locale e svolse fra la cittadinanza un'azione ostile contro il vescovo di Trento in occasione della sua visita al Comune, cercò di ostacolare l'applicazione delle norme sull'uso della lingua italiana nel territorio, e, benchè invitato, si astenne dall'intervenire alla cerimonia del saluto reso dalla scolaresca alla Bandiera Nazionale.

I richiami rivoltigli non valsero a farlo desistere dal suo atteggiamento ed anzi, nel marzo scorso, si fece promotore di una agitazione contro l'applicazione del provvedimento con cui il Prefetto istituiva la scuola italiana in Egna.

Invitato a dare la sua giustificazione su tale deplorevole atto egli ha cercato di respingere gli addebiti mossigli con ragioni che sono risultate inesistenti

Tutto ciò ha suscitato nell'ambiente locale un vivo risentimento che minaccia di provocare gravi perturbazioni. Pertanto anche per ragioni di ordine pubblico, appare indispensabile la rimozione del sig. Holzknecht dalla carica di sindaco; ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 maggio u. s., provvede lo schema di decreto; che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il signor Alfonso Holzknecht, sindaco di Egna, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, ha svolto un'azione antinazionale contraria alle istituzioni, con manifestazioni che hanno suscitato vivo risentimento nell'ambiente locale;

Vista la legge comunale e provinciale ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Alfonso Holzknecht è rimosso dalla carica di sindaco di Egna e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 17 agosto 1923.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Arnaldo Cuttica, nato a Roma il 29 maggio 1890 da Pietro e da Giulia Faraglia trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Cuttica il riacquisto della cittadinanza taliana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Arnaldo Cuttica il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Tammaro Giulia, nata a Roma il 3 luglio 1888 da Antonio e da Mariani Teodora ha perduta la cittadinanza italiana in base alle disposizioni dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Tammaro Giulia il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETI COMMISSARIALI 31 luglio 1923.
Costituzione del R. corpo del Genio aeronautico. — Costituzione del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. — Costituzione dei ruoli del personale civile, tecnico ed amministrativo dipendenti dal Commissariato di aeronautica.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 64;

Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il R. corpo del Genio aeronautico.

Esso è un corpo militare e dipende dal Commissariato di aeronautica (Intendenza generale di aeronautica).

Esso esercita tutte le funzioni tecniche, direttive, ispettive e sperimentali inerenti al progetto, alla costruzione, all' allestimento, al collaudo, all' approvvigionamento, all' attrezzamento, all'armamento ed alla manutenzione del materiale aeromobile, mobile ed immobile dell' Aeronautica di Stato.

Esso disimpegna inoltre il servizio aerologico e quello delle comunicazioni ed ogni altro servizio scientifico e tecnico inerente all'impiego delle aeromobili tanto di proprietà dello Stato quanto di proprietà privata ed alla istruzione del personale militare civile tecnico specializzato per la R. aeronautica.

Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico sono tenuti a compiere missioni in volo, quando ciò sia loro comandato.

Art. 2.

L'uniforme del Genio aeronautico è la stessa della R. aeronautica, con l'aggiunta del distintivo del corpo da portarsi al disopra dei galloni della manica o sulle controspalline.

Art. 3.

L'organico del R. corpo del Genio aeronautico è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

L'allegata tabella *B* determina gli stipendi e le indennità varie dovute agli ufficiali del Genio aeronautico.

Per quanto più specialmente concerne gli stipendi e la determinazione della anzianità, valgono le norme di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Il personale del Genio aeronautico dovrà essere fornito di laurea in ingegneria o di chimico-fisica o aver compiuto il corso della scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Commissario per l'aeronautica, ha facoltà di coprire gradualmente il posto di maggior generale; i tre quarti dei posti previsti di ufficiali superiori ed i due terzi di quelli previsti per gli ufficiali inferiori.

Art. 6.

Il Commissario per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine ai vari gradi al personale proveniente dal R. esercito o dalla R. marina ed a quello attualmente in servizio nell'Aeronautica che per le funzioni precedentemente disimpegnate e per i titoli tecnici posseduti, oltre quelli di cui all'art. 4, ne abbia l'attitudine necessaria.

Eccezionalmente le nomine predette potranno essere conferite anche ad estranei, purchè siano in possesso del titolo di laurea ed abbiano speciali requisiti di tecnica aeronautica.

Art. 7.

I quattro specialisti tecnici di 1ª categoria attualmente in servizio e di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, potranno nella prima applicazione, essere trasferiti nel corpo del Genio aeronautico col grado che verrà stabilito dal Commissariato, in soprannumero ai posti della tabella organica.

Resta pertanto soppresso il ruolo del personale civile specialista tecnico per l'Aeronautica, di cui al citato decreto.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le norme concernenti il reclutamento definitivo e l'avanzamento degli ufficiali del Genio aeronautico.

Art. 9.

A tutti gli ufficiali del Genio aeronautico sarà corrisposta all'atto della nomina una indennità vestiario di L. 2000.

Art. 10.

Gli ufficiali del Genio aeronautico sono soggetti alle norme che saranno emanate per regolare lo stato, la posizione di servizio ausiliario e la pensione degli ufficiali della R. aeronautica.

Speciali norme saranno emanate per quanto riguarda i limiti di età.

Art. 11.

Il servizio tecnico anteriormente prestato nell'Aeronautica di Stato, verrà riscattato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1910.

Egualmente saranno, agli effetti della pensione, computati 5 anni precedenti al conseguimento della laurea in ingegneria e 4 per le altre.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

TABELLA *A*.

ORGANICO DEL R. CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Maggiori generali	N. 1
Colonnelli	» 9 (1)
Tenenti colonnelli	» 12
Maggiori	» 24
Capitani	» 61
Tenenti	» 18

(1) Uno copre la carica di vice direttore superiore.

TABELLA *B*.

GRADO	STIPENDIO		INDENNITÀ			
	massimo	minimo	professionale	militare	carica	alloggio (1)
Maggiore generale	21,000	19,800	2,500	5,640	1,500	2,400
Colonnello	17,000	15,000	2,500	4,800	900	1,800 (2)
Tenente colonnello	16,000	14.000	2,500	4,320	500	600 (3)
Maggiore	14,600	12,000	2,500	4,080	300	—
Capitano	13,000	10,000	2,500	3,120	—	—
Tenente	11,500	7,500	2,500	2,640	—	—

(1) Non spetta agli ufficiali provvisti d'alloggio erariale.
(2) Al colonnello vice direttore superiore.
(3) Spetta ai tenenti colonnelli che hanno funzioni di sottodirettori.

NB. — Gli ufficiali addetti ai campi o stazioni idrovolanti prendono parte alla mensa istituita per gli ufficiali e per cui la mensa stessa riceve il trattamento tavola e la razione in contanti uguale al trattamento stabilito per gli ufficiali dello stesso grado.

Il Ministro delle Finanze
A. DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*
A. FINZI.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. Esso è un corpo militare e dipende dal Commissariato dell'aeronautica (Intendenza generale dell'aeronautica).

Esso esercita le funzioni amministrative di carattere direttivo, sia per quanto riguarda il bilancio dell'Aeronautica, l'approvvigionamento e la gestione del materiale necessario, così allo svolgimento delle varie attività aeree, come alla vita dei reparti e sia per quanto riguarda la gestione economica delle direzioni e dei servizi dipendenti.

Art. 2.

L'uniforme del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica è la stessa di quella della R. aeronautica, con l'aggiunta di un distintivo di corpo da adattarsi ai galloni delle maniche e delle controspalline.

Art. 3.

L'organico del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

L'allegata tabella *B* determina gli stipendi e le indennità varie dovute agli ufficiali del corpo anzidetto.

Per quanto più specialmente concerne gli stipendi e la determinazione dell'anzianità, valgono le norme di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Il Commissario per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine ai vari gradi, ad ufficiali provenienti dal R. esercito o dalla R. marina che, per le funzioni precedentemente disimpegnate, ne abbiano la necessaria attitudine. Eccezionalmente potranno essere conferite nomine fino al grado di capitano ai funzionari delle amministrazioni statali provvisti di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente e che ne abbiano la necessaria attitudine.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le norme concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 6.

A tutti gli ufficiali del corpo di Commissariato militare della aeronautica sarà corrisposta, all'atto della nomina, una indennità vestiario di lire 2000.

Art. 7.

Gli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica sono soggetti alle norme che saranno emanate per regolare lo stato, la posizione di servizio e la pensione degli ufficiali della R. aeronautica.

Art. 8.

Per ogni effetto saranno computati per gli ufficiali ed i funzionari forniti di laurea, quattro anni precedenti al conseguimento della laurea.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1923.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

TABELLA *A*.

Maggiori generali	N. 1
Colonnelli	» 2
Tenenti colonnelli	» 6
Maggiori	» 13
Capitani	» 35
Tenenti	» 5
Sottotenenti	» 10

TABELLA *B*.

GRADO	STIPENDIO		INDENNITÀ			
	massimo	minimo	professionale	militare	carica	alloggio (1)
Maggior generale	21,000	19,800	400	5,640	1,500	2,400
Colonnello	17,000	15,000	400	4,800	900	1,800 (2)
Tenente colonnello	16,000	14,000	400	4,320	500	—
Maggiore	14,000	12,000	400	4,080	—	—
Capitano	13,000	10,000	400	3,120	—	—
Tenente	11,500	7,500	400	2,640	—	—
Sottotenente	10,800	6,000	400	2,280	—	—

(1) Le indennità di alloggio di cui alla presente tabella non spettano agli ufficiali provvisti di alloggio erariale.

(2) Al colonnello vice direttore superiore.

NB. — Gli ufficiali addetti ai campi o stazioni idrovolanti prendono parte alla mensa istituita per gli ufficiali e la mensa stessa riceve il trattamento tavola e la razione in contanti uguale al trattamento stabilito per gli altri ufficiali.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*
A. FINZI.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti i seguenti ruoli del personale civile tecnico ed amministrativo e dipendenti dal Commissariato di aeronautica (Intendenza generale dell'aeronautica):

a) ruolo del personale amministrativo;

b) ruolo dei ragionieri di Aeronautica;

c) ruolo del personale civile tecnico dell'Aeronautica (geometri, capitecnici, disegnatori, assistenti);

d) ruolo del personale d'ordine;

e) ruolo del personale subalterno.

Le tabelle numeriche e gli assegni del personale sono determinati dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Sono applicabili agli anzidetti personali le norme vigenti che regolano la disciplina, lo stato, l'anzianità, l'avanzamento e la pensione delle corrispondenti categorie del personale statale.

Art. 3.

Il Commissario per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire gradualmente le nomine nei rispettivi ruoli di cui all'art. 1° al personale proveniente dalle amministrazioni del R. esercito o della R. marina ed a quello attualmente in servizio nell'Aeronautica di Stato che per le funzioni precedentemente disimpegnate e per i titoli posseduti ne abbia la necessaria attitudine.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le norme concernenti il reclutamento e l'avanzamento del personale di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Il servizio precedentemente prestato nell'Aeronautica di Stato sarà riscattato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1923.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

TABELLA A.

Ruolo amministrativo.

Intendente generale	1
Capi divisione	3
Capi sezione o capi reparti amministrativi	19
Primi segretari	27
Segretari	65
	115

Ruolo ragionieri d'aeronautica.

Ragionieri capi	9
Primi ragionieri	11
Ragionieri	19
	39

Personale tecnico.

Capi tecnici principali e geometri principali	8
Primi capi tecnici e primi geometri	32
Capi tecnici e geometri	15
Assistenti	27
	82

Personale disegnatori.

Disegnatori principali	6
Primi disegnatori	25
Disegnatori	16
	47

Personale d'ordine.

Archivisti	80
Applicati	265
	345

Personale subalterno.

Capi uscieri	18
Uscieri	50
	68

Roma, addì 31 luglio 1923.

Il Ministro delle finanze A. DE' STEFANI. — p. *Il Commissario* A. FINZI.

TABELLA B.

STIPENDI.

Personale amministrativo.

Intendente generale:

Stipendio unico	L. 24,000
Indennità di carica	» 6,000

Capi divisione, capi sezione, primi segretari e segretari:

Stipendi eguali a quelli stabiliti dalla tabella n. 1 annessa al R. decreto-legge n. 1290 del 30 settembre 1922.

Personale dei ragionieri di aeronautica.

Ragionieri capi:

Stipendio iniziale		L. 12,000
al 4° anno	di grado	» 12,900
all' 8°	id.	» 13,800
al 13°	id.	» 14,700

Primi ragionieri:

Stipendio iniziale		L. 10,000
al 4° anno	di grado	» 10,800
all' 8°	id.	» 11,600
al 12°	id.	» 12,300
al 16°	id.	» 13,000

Ragionieri:

Stipendio iniziale		L. 6,000
al 5° anno	di grado	» 6,900
al 10°	id.	» 7,800
al 15°	id.	» 8,600
al 19°	id.	» 9,400
al 23°	id.	» 10,100
al 27°	id.	» 10,800
al 32°	id.	» 11,500

Personale tecnico.

Capitecnici principali, geometri principali e disegnatori principali:

Stipendio iniziale		L. 12,000
al 4° anno	di grado	» 12,900
all' 8°	id.	» 13,800
al 13°	id.	» 14,700

Primi capitecnici, primi geometri, primi disegnatori:

Stipendio iniziale		L. 10,000
al 4° anno	di grado	» 10,800
all' 8°	id.	» 11,600
al 12°	id.	» 12,300
al 16°	id.	» 13,000

Capitecnici, geometri e disegnatori:

Stipendio iniziale		L. 6,000
al 5° anno	di grado	» 6,900
al 10°	id	» 7,800
al 15°	id	» 8,600
al 19°	id.	» 9,400
al 23°	id.	» 10,100
al 27°	id.	» 10,800
al 32°	id.	» 11,500

Assistenti tecnici ed edili:

Stipendio iniziale		L. 4,800
al 4° anno	di grado	» 5,300
all' 8°	id.	» 5,800
al 12°	id.	» 6,200
al 16°	id.	» 6,600
al 20°	id.	» 7,000
al 24°	id.	» 7,400
al 28°	id.	» 7,800

Personale d'ordine.

Archivisti:

Stipendio iniziale	L.	7,000
al 4° anno di grado	»	7,800
all' 8° id.	»	8,600
al 12° id.	»	9,400
al 16° id.	»	10,100
al 20° id.	»	10,800
al 24° id.	»	11,500

Applicati:

Stipendio iniziale	»	4,800
al 4° anno di grado	»	5,300
all' 8° id.	»	5,800
al 12° id.	»	6,200
al 16° id.	»	6,600
al 20° id.	»	7,000
al 24° id.	»	7,400
al 28° id.	»	7,800

Personale subalterno.

Capi uscieri:

Stipendio iniziale	»	5,200
al 4° anno di grado	»	5,600
all' 8° id.	»	6,000
al 12° id.	»	6,400
al 16° id.	»	6,800
al 20° id.	»	7,200

Uscieri:

Stipendio iniziale	»	4,000
al 4° anno di grado	»	4,300
all' 8° id.	»	4,600
al 12° id.	»	4,900
al 16° id.	»	5,200
al 20° id.	»	5,500

Roma, addì 31 luglio 1923.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*
A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	129 74	Belgio	104 29
Londra	106 33	Olanda	—
Svizzera	422 24	Pesos oro	17 20
Spagna	316 50	Pesos carta	7 55
Berlino	0 00065	New-York	23 30
Vienna	0 035	Oro	449 58
Praga	68 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 07
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	87 19

MINISTERO DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1923.

	Al 30 giugno 1923	Al 31 luglio 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento, — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di Cassa	4,576,713,012.09	4,522,223,330.21	— 54,489,681.88
Crediti di Tesoreria (*Vedi situazione dei crediti*)	6,044,544,267.94	(1) 6,522,870,719.43	+ 478,326,451.49
Insieme	10,621,257,280.03	11,045,094,049.64	+ 423,836,769.61
Debiti di Tesoreria (*Vedi situazione dei debiti*)	41,837,712,757.79	42,201,378,429.66	— 363,665,671.87
Situazione del Tesoro	31,216,455,477.76	31,156,284,380.02	+ 60,171,097.74

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, L. 191,000,000, di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

Conto al 31 luglio 1923 — DARE

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1922-1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	3,437,140.135.73	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,139,572,876.36	
			4,576,713,012.09

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie	933,646,506.29	—	933,646,506.29	
	» » » straordinarie	50,042.273.68	—	50,042,273.68	
	» II. - Costruzione di ferrovie	4,714.90	—	4 714.90	
	» III. - Movimento di capitali	138,184,155.57	—	138,184.155.57	
	» IV. - Partite di giro	5,340.580.70	—	5,340,580.70	
		1,127.218,231.14	—	1,127,218,231.14	1,127,218,231.14
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2,972,886,318.65	—	2,972,886,318.65	
	Vaglia del Tesoro	766.119,977.95	—	766,119,977.95	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Bglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amministr. del debito pubblico in c/c infrutt.	355 —	—	355 —	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttifero	11,702.57	—	11,702.57	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	124,000.000 —	—	124,000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva		—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	23,851,109.66	—	23,851,109.66	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	223.922.932.59	—	223.922.932.59	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	102,648,411.94	—	102,648.411.94	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	—	—	—	
		4,213,440,808.33	—	4,213,440,808.35	4,213,440,808.36
In conto crediti di Tesoreria	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	—	—	
	Valute Austro Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR DD 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1915, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	—	—	—	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	3,699,260.656.48	—	3,699,260.656.48	
		3,699.260.656.48	—	3.699,260.656.48	3,699,260,656.48
	Totale . . .				13,616,632,708.07

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AVERE

Conto al 31 luglio 1923

PAGAMENTI.		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1,055,826,929.51	—	1,055,826,929.51	
	» II. - Costruzione di ferrovie	55,603.16	—	55,603.16	
	» III. - Movimento di capitali	9,252,180.61	—	9,252,180.61	
	» IV. - Partite di giro	1,907,610.13	—	1,907,610.13	
		1,067,042,323.41	—	1,067,042,323.41	1,067,047,133.40
Decreti di scarico		4,809.99	—	4,809.99	
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2,725,940,617.39	—	2,725,940,617.39	
	Vaglia del Tesoro	657,299,379.15	—	657,299,379.15	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c/c buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c/c valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro *a*)	—	—	—	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amministr. del debito pubblico in c/c infrutt.	9,268,031.55	—	9,268,031.55	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	—	—	—	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	44,000,000 —	—	44,000,000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	311,940,342.24	—	311,946,342.24	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	101,317,486.01	—	101,317,486.01	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	3,280.15	—	3,280.15	
		3,849,775,136.49	—	3,849,775,136.49	3,849,775,136.49
In conto crediti di Tesoreria	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma-Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	479,077,057.03	—	479,077,057.03	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	8,568,710.42	—	8,568,710.42	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	91,708,157.16	—	91,708,157.16	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	1,852,637.76	—	1,852,637.76	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	3,596,380,545.60	—	3,596,380,545.60	
		4,177,587,107.97	—	4,177,587,107.97	4,177,587,107.97
				Totale dei pagamenti . . .	9,094,409,377.86
(*b*) Fondo di Cassa al 31 luglio 1923	Contanti della Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca			3,177,696,453.85	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1,344,526,876.36	4,522,223,330.21
				Totale . . .	13,616,632,708.07

(1) Tenute conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1923	Al 31 luglio 1923
Debito fluttuante		
Buoni del Tesoro ordinari	23,702,539,362.63	24,009,485,063.89
Vaglia del Tesoro	1,936,387,336.10	2,045,207,934.90
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6,074,234,550 —	6,074,234,550 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40,050,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	764,055,000 —	764,055,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700,000,000 —	700,000,000 —
Biglietti di Stato	2,027,765,450 —	2,027,765,450 —
Buoni di Cassa	281,000,000 —	281,000,000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	350,800,000 —	350,800,000 —
Conti correnti e incassi da regolare.		
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	3,430,836,466.73	3,421,568,790.18
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	47,570,890.33	47,582,592.90
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	346,509,120.91	470,509,120.91
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	1,105,320.22	1,105,320.22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	415,045,040.41	395,496,150.07
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1,544,126,213.28	1,456,102,803.63
Incassi da regolare per dazi d'importazione per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	111,531,461.62	112,862,387.55
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	3,556,545.56	3,553,265.41
Totale	41,837,712,757.79	42,201,378,429.66

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

a) Il fondo di spettanza delle contabilità speciali che, al 31 luglio 1923, ascendeva a L. 1,060,514,813.44.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1923	Al 31 luglio 1923
Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese di bilancio da regolare.		
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	1,315,364,515.30	1,136,925,694.29
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12,211,474.92	12,211,474.92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	36,052,105.28	36,052,105.28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	335,504,462.72	335,504,462.72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342,611,329.26	342,611,329.26
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza di buoni cassa	191,000,000 —	191,000,000 —
Anticipazioni extra-bilancio.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	20,000,000 —	20,000,000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Ministero della Marina)	23,500,000 —	23,500,000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc. e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14,000,000 —	14,000,000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90,000,000 —	90,000,000 —
Società concessionaria ferrovie Stato	200,000,000 —	200,000,000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1,050,000 —	1,050,000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38,000,000 —	38,000,000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	2,334,558,463.66	(1) 2,813,635,520.69
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	42,634,274.59	51,202,985.01
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	421,665,212.81	513,373,369.97
Amministrazioni varie	77,670,322.67	79,522,960.43
Diversi	389,976,556.73	465,535,266.86
Totale . . .	6,044,544,267.94	6,522,870,719.43

(1) Di cui L. 8,009,089.69 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di luglio 1923 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente

	Mese di giugno 1923	Mese di giugno 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto	Da luglio 1921 a tutto	Differenza nel
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Redditi patrimoniali dello Stato . .	1,726,281.06	1.309,785.48	+ 396,495.58	—	—	—
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	1,502,755.11	1,202,575.14	+ 301,179.97	—	—	—
Redditi di R. M. e vari	24,855,397.69	9 082,580.12	+ 15,772,817.57	—	—	—
Contributo centesimo guerra	1,205,903.31	1,019,784,98	+ 186,118.33	—	—	—
Extraprofitti di guerra	7,523,069.39	2,934,014.19	+ 4,589,055,20	—	—	—
Contributo pers. straord. di guerra	37,129.67	35,070.77	+ 2,058,90	—	—	—
Tasse sugli affari:						
Tasse di amministrazione del Ministero delle finanze	221,917,101.30	310,967 876.08	— 89,050,774.78	—	—	—
Prodotto del movim. a G e P. V. .	2,034,346.11	105,517.30	+ 1,928,828.81	—	—	—
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	—	—
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . . .	75,532,540.22	103,367,858.07	— 27,835,317.85	—	—	—
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	78,509,322.96	44,044,836.59	+ 34,464,486.37	—	—	—
Dazio sull'importazione del grano .	—	585.595 —	— 585.595 —	—	—	—
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo.	25,546,072.99	26,761,738.60	— 1,215,665.61	—	—	—
Privative:						
Tabacchi	216,658,371.68	199.789,276.81	+ 16,869,094.87	—	—	—
Sali	12,783.423.35	13,596,368.45	— 812,945.10	—	—	—
Fiammiferi e carte da giuoco . .	12,051,256.41	15,223,660.99	— 3,223,660.99	—	—	—
Chinino	911,764.43	59,928.47	+ 851,835.96	—	—	—
Lotto	19,961,600.59	14,705,373,75	+ 5,256,226.84	—	—	—
Monopoli commerciali	—	—	—	—	—	—
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	38,134,733.29	32,303,360.30	+ 5,828,372.99	—	—	—
Telegrafi	1,674,056.66	480,250.68	+ 1,193,805.98	—	—	—
Telefoni	26,026.210.69	18,172,610.47	+ 7,853,600.22	—	—	—
Servizi diversi	12,711,205.69	6,007,960.31	+ 6,703,245.38	—	—	—
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	2,453,190.03	8,138,188.12	— 5,684.998.09	—	—	—
Entrate diverse	149,910,773.66	43.273,100.81	+ (2) 106,637,672.85	—	—	—
Totale *Entrata ordinaria* . . .	933,646,506.29	853,170,311.48	+ 80,476.194.81	—	—	—
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	2,232,498,72	122,486,425.45	— (3) 120,253.956.73	—	—	—
Entrate diverse	46,947,407.81	285,399,204.15	— (4) 238,451,796.34	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	862,367.15	7 754,109.02	— 6,891,741.87	—	—	—
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4,714.90	4,169,524.98	— 4,164,820.08	—	—	—
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	187,920.59	198,370.40	— 10,449.81	—	—	—
Accensione di debiti	(1)126,147,708.82	101,504,318.92	+ 24,643,389.90	—	—	—
Riscossione di crediti	102,437.75	6,420.30	+ 96,017.45	—	—	—
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro .	1,402.015.22	128 761.45	+ 1.273,253.77	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per accel. lavori	28,500 —	—	+ 28 500 —	—	—	—
Partite che si compens. nella spesa .	3,829,474.62	11,132.322.14	— 7.302.847.52	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali . . .	46,178.90	1,180,300 —	— 1,134,121.10	—	—	—
Ricuperi diversi	1,389,471.23	296.773.36	+ 1,092,697.87	—	—	—
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	5,050,448.44	896 —	+ 5,049 552.44	—	—	—
Totale *Entrata straordinaria* . . .	188,231.144.15	534.257,436.17	— 346,026.292.02	—	—	—
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.* . .	5,340.580.70	5.016,492.23	+ 324.088.47	—	—	—
Totale generale . . .	1,127,218,231.14	1,392,444,239.88	— 265,226,008.74	—	—	—

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di luglio 1923 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente

	Mese di luglio 1923	Mese di luglio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto giugno 1923	Da luglio 1921 a tutto giugno 1922	Differenza nel 1923
Ministero delle Finanze	406,049,244.47	341,041,189.91	+ 65,008,054.57	—	—	—
Id. della Giustizia e Culti. . .	41,942,790.59	11,151,044.15	+ 30,791,746.44	—	—	—
Id. degli Affari Esteri	1,573,234.21	1,192,749.17	+ 380,485.04	—	—	—
Id. dell'Istruzione Pubblica. .	144,557,685.24	44,442,099.88	+ (5) 100,115,585.36	—	—	—
Id. dell'Interno	22,672,835.31	135,116,909.26	— 112,444,073.95	—	—	—
Id. dei Lavori Pubblici . . .	23,481,982.26	78,711,768.75	— 55,229,786.49	—	—	—
Id. delle Poste e dei Telegrafi.	39,097,361.91	30,428,615.51	+ 8,668,746.40	—	—	—
Id. della Guerra	277,798,333.15	246,802,784.32	+ 30,995,548.83	—	—	—
Id. della Marina	55,080,838.37	20.224,176.66	+ 34,856,661.71	—	—	—
Id. delle Colonie	41,942.658.05	226,004,891.19	— 184,062,233.14	—	—	—
Id. dell'Agricoltura	7,611,876.15	2,975,934.74	+ 4,635,941.41	—	—	—
Id. dell'Industria e Commercio.	5,233,483.70	8,942,377.83	— 3,708,894.13	—	—	—
Id. del Lavoro	—	—	—	—	—	—
Id. delle Terre liberate	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti di bilancio . . .	1,067,042,323.41	1,147,034,541.37	— 79,992,217.96	—	—	—
Decreti di scarico	4,809.99	330.43	+ 4,479.56	—	—	—
TOTALE pagamenti . . .	1,067,047,133.40	1,147,034,871.80	— 79,987,738.40	—	—	—

(1) Di cui L. 111.416.858,67 per buoni del Tesoro poliennali e L. 13.606.799,60 per l'emissione di obbligazioni 3,50 % (certificati provvisori) della Venezia per il risarcimento dei danni di guerra.

(2) L'aumento deriva principalmente da quote di cambio per dazi di importazione versate in biglietti di Stato e di Banca.

(3) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

(4) Minori versamenti per stralcio liquidazione degli enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei comuni.

(5) L'aumento dipende principalmente da anticipati versamenti nella contabilità speciale dell'Amministrazione scolastica.

Roma, 31 luglio 1923.

Il direttore capo della divisione V: PACE.

Il direttore generale del Tesoro: CONTI ROSSINI.

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati durante il mese di luglio 1923.

(Analisi della colonna 4ª del prospetto Pagamento di bilancio)

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI					
	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	148,789,323.76	30,848,969.35	1,495,555.90	41,939,277.25	133,253,646.97	15,706,643.84
Ordini di pagamento per spese fisse, escluse le pensioni	16,332,042.77	9,307,407.19	—	601.75	9,928,442.55	5,183,480.30
Ordini di pagamento per le pensioni	83,514,139.78	998,834.96	77,678.31	2,779.05	844,960.74	1,782,711.17
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	7,565,795.48	—	—	—	530,634.98	—
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	880.15	787,579.09	—	—	—	—
Ordini per le spese del Lotto	7,144,200.39	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:						
Ordinari (interessi)	135,435,941.24	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	2,709,695.90	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	4,557,225 —	—	—	—	—	—
Totale	406,049,244.47	41,942,790.59	1,573,234.21	41,942,658.05	144,557,685.24	22,672,835.31

(Segue)

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio effettuati durante il mese di luglio 1923.

(Analisi della colonna 4ª del prospetto Pagamento di bilancio)

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						TOTALE
	Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria Commercio e Approvvigionamenti	
Mandati spediti dai Ministeri	21,581,458.59	23,041,370.47	271,305,774.34	51,469,142.78	5,917,254.55	5,061,307.88	750,409,725.68
Ordini di pagamento per spese fisse, escluse le pensioni	1,540,448.46	14,589,301.92	246,649.65	1,337,397.10	1,597,354.97	118,752.71	60,181,879.37
Ordini di pagamento per le pensioni	359,893.21	1,466,689.52	6,231,630.71	2,219,064.44	97,266.63	46,912.46	97,642,560.98
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	—	—	—	55,234.05	—	—	8,151,664.51
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	182 —	—	14,278.45	—	—	6,510.65	809,430.34
Ordini per le spese del Lotto	—	—	—	—	—	—	7,144,200.39
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi)	—	—	—	—	—	—	135,435,941.24
Poliennali (interessi)	—	—	—	—	—	—	2,709,695.90
Poliennali (capitale)	—	—	—	—	—	—	4,557,225 —
Totale	23,481,982.26	39,097,361.91	277,798,333.15	55,080,838.37	7,611,876.15	5,233,483.70	1,067,042,323.41

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente. Roma — Stamperia dello Stato.